



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma e il Regolamento Didattico di Ateneo;

vista la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, che contempla la facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria, nonché l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni;

constatato che la Legge 33/2022, sancendo la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore in modo tale da arricchire il bagaglio culturale dello studente e di aumentare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro, introduce la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, eliminando così il divieto disposto dall'art. 142, comma 2, del Regio Decreto 1592/1933, allineando la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex art. 21 T.F.U.E. e di diritto all'istruzione ai sensi dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.;

richiamata la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 6 luglio 2022 avente per oggetto "Legge 12 aprile 2022, n. 33";

visti i Decreti Ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022, recante disposizioni tese a consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari, e n. 933 del 2 agosto 2022, contenente indicazioni finalizzate alla contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 2022 con cui si consente, a partire dall'anno accademico 2022/2023 e conformemente alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022, la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore, previa verifica dei requisiti di compatibilità e di sostenibilità dei corsi di studio, prevedendo contestualmente l'individuazione di una specifica Commissione che si occupi della valutazione delle domande di contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore;

considerato, alla luce dei suddetti provvedimenti, che a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 le Università devono prevedere nei propri Regolamenti Didattici di Ateneo disposizioni generali volte a facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche;



preso atto che il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Parma recepisce la possibilità di contemporanea iscrizione di studenti e studentesse a due corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi, rinviando ai regolamenti didattici dei corsi di studio la definizione delle modalità per favorire la contemporanea iscrizione di studenti e studentesse, in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche;

tenuto conto che ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti, e che, al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, previa valutazione del piano di studio;

preso atto, pertanto, che è consentita l'iscrizione contemporanea a:

- un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di dottorato di ricerca;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
- due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master presso due università;
- un corso di master e uno di specializzazione non medica;
- un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione;

ricordato che la contemporanea iscrizione ad un dottorato di ricerca e ad una scuola di specializzazione di area medica, così come previsto dal Decreto Ministeriale 226/2021, è stata disciplinata nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca precedentemente richiamato;

evidenziato che l'iscrizione contemporanea è altresì consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere e che, nel caso di iscrizione a due corsi aventi accesso a programmazione locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi;

preso atto dell'impossibilità di iscrizione a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, fermo restando che, ai sensi della Legge 33/2022, non sono considerati a frequenza obbligatoria i corsi nei quali tale obbligo riguardi le sole attività di laboratorio e di tirocinio e che, pertanto, nel caso in cui uno dei due corsi preveda la frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso, qualora quest'ultimo la preveda limitatamente alle attività di laboratorio e di tirocinio;



tenuto conto che prevale la disciplina vigente nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, e che pertanto non è consentita l'iscrizione contemporanea;

preso atto di quanto disposto dalla sopra richiamata deliberazione del Senato Accademico del 27 settembre 2022 e tenuto conto che la Commissione nominata in data 27 settembre 2022, come da nota rettorale prot. n. 296630 del 23 novembre 2023, ha concluso il proprio mandato in data 31 ottobre 2024;

ravvisata la necessità di nominare un'apposita Commissione preposta alla validazione/valutazione delle domande di contemporanea iscrizione a partire dall'anno accademico 2024/2025,

DECRETA

la nomina, a partire dall'anno accademico 2024/2025, della Commissione preposta alla validazione/valutazione delle domande di contemporanea iscrizione ai percorsi formativi, così composta:

- PRESIDENTE – Prof. Simone Baglioni (Pro Rettore con delega per la Didattica)
- MEMBRO – Prof.ssa Isotta Piazza (Prorettrice con delega al Diritto allo studio e ai servizi agli studenti)
- MEMBRO – Dott.ssa Simona Ferrari (U.O. Carriere Studenti - Coordinamento Carriere Studenti e supporto tecnico a processi applicativi dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti)
- MEMBRO – Dott. Matteo Gazza (U.O. Carriere Studenti)
- MEMBRO – Sig.ra Cinzia Tagliani (U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità)

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti	Dott. Candeloro Bellantoni
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità (<i>progettazione.didattica@unipr.it</i>)	Dott. Michele Bertani